

## Operazioni straordinarie

## SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE LEGITTIMITÀ dell'OPERAZIONE

di Emanuele Rossi

Con la R.M. 281/E/2007, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha confermato la **legittimità** delle **operazioni di spin-off immobiliare** effettuate tramite **scissioni parziali proporzionali**, quando queste sono supportate dal bisogno di effettuare un **ricambio generazionale** nella società scissa (operativa) e l'operazione non sia volta esclusivamente alla **immediata cessione delle azioni o quote della società beneficiaria** (immobiliare), al fine di conseguire un **risparmio fiscale** disapprovato dal sistema, perché volto all'aggiornamento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento.

### IL CASO

Tramite istanza di interpello, formulata ai sensi dell'art. 21, co. 9, L. 30.12.1991, n. 413, la società Gamma S.p.a., partecipata al 50% dai soci Alfa e Beta, ha chiesto il preventivo **parere** dell'Agenzia delle Entrate in merito alla volontà di **scorporare** il proprio **ramo immobiliare**, tramite un'operazione di **scissione parziale proporzionale**, con beneficiaria la società immobiliare Delta S.r.l. di nuova costituzione.

La società Gamma, operante nel settore della produzione, vendita e commercio di cinture ed altri articoli di pelletteria, ha motivato tale scelta nel modo seguente:

- il socio Beta, titolare del 50%,

è intenzionato a **monetizzare** l'**investimento** a suo tempo fatto in Gamma, perché non ha **figli** o **discendenti** intenzionati a continuare l'esercizio d'impresa;

- i figli di Alfa sono intenzionati a rilevare il 50 % in mano a

*La scissione parziale proporzionale è legittima se favorisce il ricambio generazionale*

Beta, in modo da consentire un **ricambio generazionale** nella gestione di Gamma, ma il **valore economico** di quest'ultima è appesantito a tal punto dal **valore degli immobili** (due fabbricati industriali, uno usato direttamente e uno concesso in locazione), da rendere per loro **proibitivo** l'**investimento**;

- gli **immobili** di cui sopra sono considerati **non strategici** da un punto di vista industriale, in quanto il mercato di riferimento della società richiede **strutture** produttivamente **snelle, flessibili e disponibili** anche alla **delocalizzazione** dei processi;
- i soci Alfa e Beta sono intenzionati a non vendere la **par-**

**tecipazione** nella immobiliare Delta S.r.l., nei cinque anni successivi al compimento dell'operazione.

L'Agenzia, valutata la bontà del piano strategico prospettato dall'istante, e verificata l'**assenza** di profili di **elusività** dell'operazione, ha dato **parere positivo** alla stessa, consolidando così l'orientamento del soppresso Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive che, in precedenti pareri, ha più di una volta sottolineato il fatto che il giudizio sull'esistenza di una **valida ragione economica**, deve essere verificato unicamente con riferimento alla società scindenda e alla beneficiaria, senza avere riguardo all'eventuale **beneficio** riferibile a soggetti diversi e, in particolare, ai soci. <sup>(1)</sup>

Il parere positivo infatti, è arrivato non per consentire una migliore gestione del patrimonio immobiliare ai soci, ma per consentire il **ricambio generazionale** di una società (scissa), che altrimenti farebbe fatica a rimanere sul mercato.

Inoltre, dato non trascurabile, i soci Alfa e Beta hanno dichiarato di non essere intenzionati a cedere la partecipazione nell'immobiliare prima che siano decorsi cinque anni, così da non dare adito a **profili di elusività** connessi all'intento di compiere l'operazione al solo fine di cedere il bene di secondo grado (partecipazione), in luogo di quello di primo grado

(1) Pareri nn. 4/2000, 13/2002, 2/2004, 13/2005.

(immobili), scontando così un più mite regime fiscale.

Si ritiene opportuno, per una migliore disamina del parere fornito dall'Agenzia, approfondire il concetto di **scissione**, ed in particolare, quello di **scissione parziale proporzionale**.

## SCISSIONE

L'operazione di scissione, come tutte le altre operazioni straordinarie, risulta soggetta ad una **doppia disciplina**: una di stampo **civile** ed una di carattere **fiscale**.

Quella **civile** si trova negli artt. 2506 – 2506-quater del Codice Civile e, per molti aspetti, rimanda alla disciplina dettata in materia di  **fusione**. (2)

Quella **fiscale** invece, è contenuta nell'art. 173 D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5273], il quale sancisce – è bene sottolinearlo subito – l'**assoluta neutralità fiscale dell'operazione**, sia per la **scissa** (irrilevanza di plusvalenze e minusvalenze dei beni), sia per le **società beneficiarie** (irrilevanza del disavanzo e avanzo da scissione), che per i **soci** (concambio delle partecipazioni).

Mentre la disciplina fiscale è la stessa per tutte le società residenti in Italia ai sensi del co. 3 dell'art. 73 Tuir [CFF ② 5173], quella contabile cambia a seconda che la società adotti o meno i principi contabili internazionali.

Infatti, se una società, ai sensi del D.Lgs. 28.2.2005, n. 38, è tenuta alla redazione del **bilancio** secondo i Principi contabili internazionali, contabilizzerà l'**operazione di scissione**, anziché facendo riferimento alle norme contenute nel Codice Civile (opportunamente integrate dai principi contabili emanati dall'Oic (3)), applicando i **principi contabili**

emanati dallo Iasb e adottati con regolamento da parte del Parlamento Europeo.

In particolare, in ambito IFRS, il **principio contabile** che si occupa della contabilizzazione delle operazioni di scissione, è l'«*IFRS 3 – aggregazioni aziendali*», adottato con Regolamento n. 2236/2004.

A prescindere dalla contabilizzazione, la normativa riguardante la scissione, come anticipato poco sopra, è la stessa sia per quanto riguarda gli **aspetti fiscali**, sia per quanto riguarda gli aspetti legati al **complesso iter procedimentale** che porta alla delibera di **approvazione dell'atto di scissione**.

## CARATTERISTICHE dell'OPERAZIONE

Ai sensi dell'art. 2506 c.c., attraverso la scissione «*una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tale caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci*». Dal che si evince che la scissione può essere di **due tipi**: **totale**, quando la scissa cessa di esistere trasferendo **tutto** il suo **patrimonio** a due o più beneficiarie, o **parziale**, quando la scissa trasferisce solamente **parte** del suo **patrimonio** anche ad una sola società beneficiaria, senza estinguersi giuridicamente.

Tratto principale che differenzia la **scissione** dalle **operazioni straordinarie** di cessione o di conferimento è che lo **scorporo** delle **attività** e delle **passività** non trova contropartita nell'aumento del conto in banca o nell'acquisto di una partecipazione, bensì nella **diretta riduzione del patrimonio netto contabile**, in quanto saran-

no i soci che vedranno concambiate le **azioni** o **quote** che detenevano nella scissa con le azioni che verranno emesse dalle beneficiarie.

Ancora, la **scissione** può essere **proporzionale** o **non proporzionale**.

È detta **proporzionale**, la **scissione** dove le **azioni** (quote) di ogni **società beneficiaria** sono attribuite ai soci della società scissa in **proporzione** alle azioni (quote) detenute in quest'ultima.

Al contrario, è detta **non proporzionale**, la scissione dove le **azioni** (quote) di una o più società beneficiarie vengono attribuite solo ad **alcuni soci** della società scissa, ovvero la **partecipazione** dei **soci** della società scissa nelle diverse società beneficiarie **non è proporzionale** a quella detenuta nella scissa.

Da ultimo, si ricorda che il **procedimento di scissione** è **molto articolato**; inizia con la redazione, ai sensi dell'art. 2506-bis c.c., del **progetto di scissione** redatto dall'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione, per poi giungere, una volta eseguiti tutti i vari **steps** previsti dal Codice Civile, all'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel Registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie, cui consegue l'efficacia reale dell'operazione ai sensi del 2506-quater, c.c.

## SCISSIONE PARZIALE

Come accennato poco sopra, tale tipo di **scissione** si ha quando la società scissa scorpora **parte** del suo **patrimonio**, destinandolo ad una società beneficiaria preesistente o di nuova costituzione. Sebbene tale operazione, con la riforma fiscale del 2003, non

(2) Artt. 2501 – 2505-quater, c.c.

(3) Nello specifico, Oic n. 4.

## PRIMO PIANO

consenta più il riconoscimento dei **maggiori valori** emersi in capo alla beneficiaria per effetto dell'imputazione di **eventuali disavanzi da annullamento** o da **con-cambio**, è sempre molto «gettata» dagli operatori, in quanto consente di effettuare **riorganizzazioni aziendali**, «bypassando» istituti quali la **liquidazione** o il **recesso del socio**.

Il Legislatore, conscio di questo, con l'introduzione dell'art. 37-bis D.P.R. 29.9.1973, n. 600 [CFF ② 6337a] ha voluto censurare tutte quelle **condotte**, inerenti a determinate fattispecie (tra cui la scissione) individuate dallo stesso articolo, volte unicamente all'**aggiramento di obblighi** o **divieti** previsti dall'ordinamento, finalizzate al perseguimento di un **risparmio d'imposta** disapprovato dal sistema, perché connesso

ad **operazioni prive** di una **valida ragione economica**.

In particolare, l'**operazione di spin off immobiliare** eseguita tramite **scissione parziale proporzionale** è stata molte volte **censurata** dal soppresso Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, quando è volta:

- alla **mera riduzione di immobilizzazioni**, in modo da contenere o abbattere del tutto il **rischio d'impresa** (Parere n. 28/98);
- alla **mera attribuzione di beni ai soci**, in modo da ovviare la **tassazione** conseguente all'uscita del bene dal regime d'impresa (Parere n. 14/2000);
- al **mero ingresso di nuovi soci** nelle società risultanti dalla scissione (Parere n. 11/98).

Tornando alla Risoluzione og-

getto del presente lavoro, ai fini del parere positivo fornito dall'Agenzia, due sono stati i fattori determinanti.

In primo luogo, l'**operazione** era basata su una **valida ragione economica**, data dal fatto che la **scissa** necessitava di un **ricambio generazionale**, per il quale bisognava alleggerire il **valore economico della società operativa**, in modo da consentire un **investimento fattibile** a dei giovani imprenditori.

In secondo luogo, la **beneficiaria** non avrebbe svolto il ruolo di **mero «contenitore» di partecipazioni**, pur consentendo, da una parte, di abbattere il **rischio d'impresa** di chi rimaneva proprietario e, dall'altra, di far godere di un più mite regime fiscale chi voleva monetizzare l'investimento.

CFF ① – CFF ② : vedi CODICI FISCALI FRIZZERA n. 1 o n. 2

## SistemaFRIZZERA

## GUIDA PRATICA FISCALE

## Testo Unico

## Accertamento e adempimenti

Bruno Frizzera, Carlo Delladio, Mario Jannaccone

Tutta la normativa contenuta nel D.P.R. n. 600/1973 (scritture contabili, ritenute, controlli e verifiche, violazioni) è commentata articolo per articolo, con un ricco apparato di **leggi collegate**, interpretazioni ministeriali e riferimenti giurisprudenziali. La Guida è aggiornata con le numerose novità in materia di **studi di settore** e **redditometro**. **Tabelle riepilogative** e riquadri di sintesi rendono la «Guida» uno strumento operativo indispensabile nell'attività di professionisti contabili, imprese, Uffici finanziari e Guardia di Finanza ed enti pubblici.

Pagg. 448 – € 35,00

Per ulteriori informazioni: tel. 02.4587010



Disponibile anche nelle migliori librerie

SHOPPING24 Disponibile anche sul sito [www.shopping24.it](http://www.shopping24.it)